



Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali
Commissione Regionale per l'Artigianato

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI
FORLÌ CESENA

AI COMPONENTI LA CRA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere su limiti dimensionali ex art. 4 lett. E legge 443/85 e imprese edili

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Forlì-Cesena in data 27/03/2007 prot. n. 7778 in merito all'oggetto, nella seduta del 25/09/2007 ha deciso quanto di seguito.

L'art. 4 della legge quadro sull'artigianato n. 443/85, elencando i limiti dimensionali per le varie tipologia d'impresa, alla lettera E parla testualmente di "imprese di costruzioni edili", e fissa un limite massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

In tale nozione sono ricomprensibili le imprese che svolgano, secondo la stessa nozione linguistica e concettuale di edilizia, *la tecnica di progettare, costruire e conservare gli edifici*, civili, industriali, o rurali che siano; nella nozione vanno ricomprese anche tutte le attività specializzate, di finitura o ausiliarie della medesima, a condizione che siano connesse per complementarietà e sussidiarietà all'attività principale di costruzioni edili.

Per contro va rilevato che le imprese che svolgano esclusivamente e quindi in via principale determinate attività specializzate, che contribuiscono al completamento o finitura di una costruzione quali posa in opera di vetri, serramenti e infissi, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, piastrellatura di muri e pavimenti, installazione di altri rivestimenti come parquet, moquette, carta da parati ecc., impermeabilizzazione, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, opere di acustica, nonché movimenti terra, sbancamento e demolizione edifici, asfaltatura stradale, **senza realizzare la costruzione dell'opera edile**, devono essere classificate ai fini dimensionali nelle imprese di lavorazione non in serie.

La questione non è comunque pacifica né in dottrina né in giurisprudenza; in proposito non può essere considerato del tutto probante assumere la classificazione delle attività economiche Ateco 2002 messa a disposizione dall'ISTAT, da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti.

Essa è organizzata per sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie. Orbene, nella sezione F "Costruzioni", si legge che *"questa sezione comprende i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato e i lavori di installazione in esso dei servizi"*.

Ivi perciò tutte le attività esaminate sia quelle edili in senso stretto sia quelle connesse per strumentalità o ausiliarità vengono elencate in tale sezione, ma ciò non preclude la possibilità di verifica della legittimità della classificazione al fine della sua disapplicazione nel caso concreto (in tal senso Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 7485/92).

I *lavori generali di costruzione* comunque riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc.

I *lavori speciali di costruzione* comprendono la costruzioni di parti di edifici e i lavori di ingegneria civile o le attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate. Ne fanno parte attività quali la palificazione, i lavori di fondazione, la perforazione di pozzi d'acqua, la

realizzazione di armature, i betonaggi, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti ecc.

Laddove invece si parla di *attività di installazione*, vengono in gioco tutti i lavori accessori necessari al funzionamento della costruzione, e ne fanno parte l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme, di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili ecc. Sono compresi i lavori di isolamento (idraulico, termico, sonoro), i lavori di lattoneria l'installazione di impianti di refrigerazione commerciale, di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti ecc. Sono incluse anche le opere di riparazione degli impianti citati.

Si vede bene quindi che tale classificazione assunta *in toto* non è accettabile, ai nostri fini, essendo una mera classificazione a fini statistici che non tiene conto della natura dell'attività realmente svolta.

Alla stessa stregua della classificazione ATECO, appare utile il criterio della contrattazione collettiva nazionale, in quanto nell'ultimo contratto siglato per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini vengono minuziosamente elencate le attività soggette al medesimo, suddivise in:

- Costruzioni edili, compresi gli scavi di fondazione e le armature, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati, il completamento e rifinitura delle costruzioni edili;
- Costruzioni idrauliche, quali opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini, acquedotti, gasdotti, fognature e pozzi, ecc.
- Movimenti di terra e costruzioni stradali;
- Costruzioni sotterranee;
- Costruzioni di linee e condotti;
- Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

Anche qui rimane valido il criterio generale sopra esposto per cui l'elencazione può considerarsi esemplificativamente valida laddove le attività strumentali ed accessorie all'attività edile in senso stretto siano esercitate in connessione a quest'ultima.

La citata sentenza nel quesito della Corte di Cassazione 10.5/10.11.1999, n. 12452, cassa la sentenza del Tribunale di Oristano n. 56/99 (nessuna delle parti si costituì nel giudizio di secondo grado) - che aveva ritenuto che, a fronte di specifici elementi obiettivi - quali il costo dei macchinari e la specializzazione del personale, l'attività di movimentazione terra andasse inclusa tra le lavorazioni non di serie.

La Suprema Corte ha obiettato che non giova a sorreggere logicamente la conclusione raggiunta dal Tribunale la supposta circostanza che quella attività richieda macchine costose e personale specializzato, giacché, quand'anche la circostanza fosse vera, risulterebbe inconferente, a fronte del citato disposto dell'art. 4, che non riferisce la diversità dei limiti dimensionali ad elementi siffatti.

Nella sentenza si legge che l'attività di movimentazione terra è riconducibile alla più ampia categoria delle attività edilizie, nei cui confronti è in rapporto di stretta strumentalità (ad esempio scavi per fondazioni), quando non sia direttamente di natura edilizia (ad esempio costruzione di strade).

Va tuttavia osservato che la relativa decisione si è limitata a valutare sul piano di stretta legittimità la decisione impugnata, senza entrare nel merito della valutazione delle circostanze organizzative dell'impresa coinvolta, la quale peraltro risultava operare effettivamente nel campo delle costruzioni edili in senso stretto.

Infine, il criterio di *favor legis* deve portare naturalmente ad escludere le diverse attività sopra elencate se indipendentemente svolte, che potranno così essere ricomprese nella lett. A dell'art. 4, ossia imprese che non lavorano in serie e quindi con la possibilità di assumere fino a un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, limite elevabile fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Il Presidente CRA
Glaucò Cavassini